



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento del Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI | ANGELO RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 442/07 depositato il 15/03/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFK030600433 IVA + IRAP 2000 SANZ./INT. contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DR.VITO
C.SOUMBERTO 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 442/07

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

10/12/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

2446

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 GIU. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

[Signature]

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto avverso l'avviso di accertamento n°RFK030600433 notificato il 28/09/2006 con il quale per l'anno di imposta 2000 vengono richieste imposte IRAP/IVA oltre accessori.

Trattasi di atto emesso per recupero ad imponibili da tassare di importi di alcuni componenti reddituali (costi riconducibili ad operazioni considerate inesistenti, ammortamenti su immobilizzazioni, costi di manutenzione e riparazione, ecc.).

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione osserva.

Premesso che nell'udienza odierna la parte ricorrente ha espresso la volontà di riassumere il processo dopo la precedente disposta sospensione per dichiarazione di fallimento della società, la Commissione constatato che la sospensione del processo era stata già effettivamente disposta in altra udienza precedente, ritiene che il procedimento possa essere deciso nel merito.

Le eccezioni del ricorrente devono essere condivise. In relazione alla fittizietà di alcune operazioni considerate inesistenti, l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato nello specifico la fittizietà delle operazioni sotto l'aspetto oggettivo provando che le operazioni fatturate non erano realmente avvenute tanto più che i materiali fatturati erano presenti nel cantiere presso l'Arsenale Militare di Taranto.

Non vi era stata neppure alcuna prova da parte dell'Ufficio sul divario del prezzo dell'attrezzatura per come esposto nelle fatture e l'Agenzia, pur avendone potere non ha effettuato riscontri sui pagamenti che erano avvenuti tramite banca.


Deve precisare inoltre la Commissione che l'Agenzia non ha tenuto in alcun conto la contabilità societaria e neppure ha mai contestato la inoppugnabilità della documentazione contabile-amministrativa così precisata dal ricorrente sicchè le affermazioni dell'accertatore sono rimaste senza fondamento alcuno.

Neppure può sottacersi la mancanza di motivazione dell'atto emesso, atto che si è riportato pedissequamente al contenuto del PVC redatto dai verificatori.

Ritiene la Commissione di non poter negare che in generale la motivazione per relationem, ha validità. Nel caso di specie però poiché nel PVC non risultavano provate numerose fondamentali circostanze, l'Agenzia aveva l'onere di effettuare sostanziali approfondimenti onde supportare le segnalazioni dei verificatori con prove inconfutabili a proprio favore.

Le violazioni degli obblighi di motivazione come previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 212/2000 sono gravi e numerose talchè tali violazioni oltre a non aver consentito al contribuente una corretta rendicontazione sui precisi fatti, circostanze e ragioni che avevano condotto l'Agenzia al convincimento delle richieste, hanno negato allo stesso ogni possibilità di organizzare una compiuta difesa a tutela dei propri interessi. Le norme riferite impongono la sanzione di nullità dell'atto emesso in assenza di motivazione e da tale disposto da numerose sentenze della Corte di Cassazione, la Commissione non intende discostarsi.

Quanto esposto è assorbente anche per tutto quanto riportato agli atti di causa.



Reg. 442/07 f. 2 =

L'importanza della materia è motivo valido per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Prima Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===Spese compensate.

Deciso il giorno 10/12/13=

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Angelo Raffaele Silvestri)